

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00973/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2026, proposto da  
Biancamaria Alò, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Basso, Gianluigi  
Giannuzzi Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-  
Romagna, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Luca Lembo, Alessandra Pirani, Letizia Scaglioni, Chiara Mariangela Giudice, non  
costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

a) della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami di cui al  
D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 (c.d. "PNRR3"), indetto ai sensi del D.M. n.  
205/2023 – USR Emilia- Romagna, classe di concorso A046 (Scienze giuridico-

economiche), approvata con decreto del Direttore Generale dell'USR Emilia-Romagna 15 giugno 2026, n. 476 (m\_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000476.15-06-2026), pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione Generale ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 2939/2025, unitamente all'Allegato 1 (graduatoria di merito, posizioni nn. 1-73) e all'Allegato 2 (elenco degli idonei, posizioni nn. 74-95), che ne costituiscono parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 184,50 punti (di cui 22,50 per i titoli),

anziché quello di 200 punti ad essa spettante, e conseguentemente non la include né tra i vincitori né tra gli idonei;

b) ove occorrer possa, della nota dell'USR Emilia-Romagna – Ufficio I del 29.01.2026, con la quale è stata respinta la richiesta di reintegrazione dei titoli formulata dalla ricorrente in data 28.01.2026, sull'assunto che “essendo scaduti i termini di presentazione non è possibile integrare la domanda presentata”;

c) del silenzio-diniego serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riesame in autotutela e diffida trasmessa a mezzo PEC in data 24.06.2026 (prot. AOODRER n. 24887 del 24.06.2026, prot. AOODGPER n. 16386 del 24.06.2026), nonché dell'eventuale provvedimento espresso di rigetto, ancorché non conosciuto;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali della commissione giudicatrice nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente, la griglia di valutazione applicata, l'elenco dei vincitori e gli eventuali atti di individuazione e immissione in ruolo medio tempore adottati sui posti della classe di concorso A046 – Emilia-Romagna per l'a.s. 2026/2027;

NONCHÉ per l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di 200 punti e al conseguente inserimento tra i vincitori della procedura ovvero, in via graduata, all'attribuzione di almeno i 5 punti relativi alla specializzazione sul sostegno dichiarata nella medesima domanda, con

punteggio di 189,50 punti e conseguente inserimento in posizione utile nell'elenco degli idonei, con condanna dell'Amministrazione alla rettifica della graduatoria in parte qua; nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., in forma specifica o per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente nel ricorso in epigrafe indicato, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio, impregiudicata ogni decisione collegiale;

Ritenuto:

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

- che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. È possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- b.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
  - c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
  - d.- l'indicazione del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 (c.d. "PNRR3"), indetto ai sensi del D.M. n. 205/2023 – USR Emilia Romagna, classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche e che la notifica è rivolta anche nei confronti dei soggetti partecipanti al suddetto concorso;
  - e.- l'indicazione del numero del presente provvedimento, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
  - f.- il testo integrale del ricorso, quest'ultimo accessibile eventualmente tramite link;
- Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso.

La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR dell'Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR dell'Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di

notifica”.

L’avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell’USR fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall’USR della Emilia Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l’attestazione dovrà essere rilasciata dall’Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi cinque giorni;

Il ricorso dovrà altresì essere notificato personalmente a Lembo Luca, Pirani Alessandra, Scaglioni Letizia e Giudice Chiara Mariangela, il cui indirizzo e codice fiscale dovrà essere fornito dall’Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta della parte;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica in quanto la posizione della ricorrente potrà essere adeguatamente tutelata alla prima c.c. utile del 9 settembre 2026, nell’appropriata sede collegiale, una volta integrato il contraddittorio;

P.Q.M.

Autorizza, ai sensi dell’articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Respinge l’istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la c.c. del 9 settembre 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna il giorno 18 luglio 2026.

**Il Presidente**  
**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO